

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2008013)

(2.2.1)

D.p.g.r. 19 settembre 2008 - n. 10130**Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro****IL PRESIDENTE****Richiamati:**

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico della leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 agosto 2003, n. 18;

Viste:

- la d.g.r. 13 giugno 2008, n. 7418 avente per oggetto «Promozione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro»;
- la d.g.r. 11 luglio 2008, n. 7646 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro;

Rilevato che in data 5 agosto 2008 a Milano, la Regione Lombardia, i Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone hanno sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto;

Vista la d.g.r. 6 agosto 2008, n. 7987 di presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: «Sottoscrizione Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro»;

Considerato che ai sensi della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 art. 6, comma 8, l'Accordo di Programma sottoscritto deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

Dato atto che l'Accordo di Programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. 7418 del 13 giugno 2008;

Decreta

1. di approvare, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 34, e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, art. 6, comma 8, l'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro, sottoscritto il 5 agosto 2008 tra Regione Lombardia ed i Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

REGIONE LOMBARDIA

*Comune di Anfo
Comune di Bagolino
Comune di Idro
Comune di Lavenone*

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'IDRO**ACCORDO DI PROGRAMMA**

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'IDRO**TRA**

- la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, qui rappresentata dal Presidente Roberto Formigoni e dagli Assessori in calce indicati

E

- il **COMUNE DI IDRO**, con sede in via S. Michele, 81 - 25074 Idro (BS), qui rappresentato dal Sindaco Augusta Salvaterra
- il **COMUNE DI ANFO**, con sede in via Suor Irene Stefani, 3

- 25070 Anfo (BS), qui rappresentato dal Sindaco Gianluigi Bonardelli
- il *COMUNE DI BAGOLINO*, con sede in via Parrocchia, 34 - 25072 Bagolino (BS), qui rappresentato dal Sindaco Marco Scalvini
- il *COMUNE DI LAVENONE*, con sede in via Nazionale 99 - 25074 Lavenone (BS), rappresentato dal sindaco Claudio Zambelli.

Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli e.c.l. in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modificazioni;
- gli articoli da 76 a 90 e l'art. 91 - con il quale il lago d'Idro viene individuato «area sensibile» - del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo del Codice dell'Ambiente;
- il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura approvato con d.c.r. n. 25 del 26 ottobre 2005;
- la l.r. 2 agosto 2006 Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali che dispone che la Regione Lombardia acquisisca la maggioranza della società ex Società lago d'Idro s.r.l.;
- il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2008-2010 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale il 26 luglio 2007;

Richiamati:

- il «Regolamento di coordinamento dell'esercizio degli impianti Alto Chiese con quello del lago d'Idro del 30 novembre 1951», approvato con d.m. 30 giugno 1958 n. 2051, in coordinamento con il «Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 marzo 2002» approvato dalla Regione Lombardia con propria deliberazione n. 7/9297 del 7 giugno 2002, che, tenendo in considerazione l'esito delle sperimentazioni effettuate in attuazione delle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po nn. 7/1992, 9/1993, 24/1994, 6/1996, 14/1996, 5/1999 e 4/2001, ai sensi dell'articolo 1, integra i regolamenti i decreti ed i disciplinari vigenti e regolanti l'esercizio delle concessioni in oggetto che rimangono validi per quanto non contrastanti con le disposizioni di questo ultimo;
- il predetto «Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - Edizione 21 marzo 2002», che integra i Regolamenti ed i disciplinari di concessione, è stato sottoscritto in data 23 maggio 2002 dal rappresentante del concessionario idroelettrico dell'Alto Chiese (ENEL Produzione s.p.a. di Trento) dai rappresentanti dei concessionari irrigui del Chiese sublacuale (Consorzio di Bonifica Medio Chiese e Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° grado) nonché da Regione Lombardia D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità e D.G. Agricoltura, dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, dalla Comunità Montana di Valle Sabbia;
- la delibera n. 135/2006 con la quale il CIPE ha assegnato alla Regione Lombardia l'importo di € 31.805.430,00 a valere sulla delibera CIPE n. 34/2005 «Programma di accelerazione Centro-Nord» per la messa in sicurezza del lago d'Idro;
- il «Programma di Tutela e Uso delle Acque in Lombardia» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 24 del 14 giugno 2006;
- l'accordo sottoscritto il 14 dicembre 2006 tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese;

- la nota GAB/2007/1256/B01 del 7 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la comunicazione n. 10089/0dv/diXIV del 19 aprile 2007 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio con le quali si ribadiva la necessità di ridefinire la regola di gestione del lago d'Idro adeguandola alle mutate condizioni;
- l'accordo sottoscritto presso la Prefettura di Brescia tra l'ENEL Produzione s.p.a., i Comuni rivieraschi lombardi del lago d'Idro (Idro, Anfo e Bagolino), il Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° grado (in rappresentanza delle utenze irrigue del fiume Chiese sublacuale), e le associazioni di categoria rappresentanti delle imprese agricole della provincia di Brescia (Coldiretti, Copagri, UPA, CIA) che, fra l'altro, ha comportato la determinazione, per l'anno 2007, delle quote di escursione del lago a partire dalla quota minima di m. 367,20 e fino alla quota di massima regolazione di 368,50 m s.l.m. fissata dal Registro Italiano Dighe con nota del 4 aprile 2007;
- i dati forniti da ARPA Lombardia e dal Registro Italiano Dighe con nota del 4 aprile 2007 n. 676/07 e da ARPA relativi al 19 marzo 2008, in ordine al movimento continuo della paleofrana che insiste sullo sbocco del lago nel fiume Chiese e sulla traversa di sbarramento che regola l'attuale livello delle acque;
- la lettera del Ministero delle Infrastrutture ufficio tecnico per le dighe di Milano del 28 gennaio 2008 prot. 1/08 con la quale si conferma l'evoluzione di condizione di dissesto della galleria dello scarico di fondo come evidenziata nel sopralluogo effettuato l'8 gennaio 2008 il tutto comunicato con lettera prot. 0087/08 del 15 gennaio 2008;
- la delibera 13 giugno 2008, n. 7418 «Promozione dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del lago d'Idro», con cui si dà atto della necessità di interventi per il ripristino di idonee condizioni di sicurezza e di valorizzazione del lago d'Idro ivi compresi gli interventi disposti dal CIPE con delibera n. 135/2006;
- la delibera 27 giugno 2008, n. 7572, comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Buscemi avente ad oggetto: «Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico degli impianti dell'Alto Chiese (impianti Bozzo, Cimego e Storo) - Procedura avviata dalla Provincia Autonoma di Trento e osservazioni di Regione Lombardia».

Premesso che:

- sulla sinistra dell'incile del fiume Chiese in località «Ruine» del Comune di Idro insiste una paleofrana in movimento continuo composta da diversi milioni di metri cubi di materiale incoerente;
- l'evoluzione di tale paleofrana ha, nel corso degli anni, compromesso la piena funzionalità delle attuali opere di regolazione del lago, realizzate negli anni '30 del secolo scorso, e costituite:
 - dalla traversa mobile di regolazione che regola il deflusso superficiale delle acque dal lago d'Idro nel fiume Chiese per le quote superiori a quota 367,00 m s.l.m. (quota Idrometro) e la cui spalla sinistra appoggia sul corpo di frana subendone le pressioni ed in movimenti;
 - dalla galleria di scarico di fondo che può essere utilizzata solo per finalità di protezione civile realizzata in destra idraulica che nell'ultimo ventennio ha manifestato evidenti cedimenti e che, nonostante lavori di cerchiatura che ne hanno peraltro ridotto in modo considerevole la funzionalità idraulica, il cui sbocco avviene sempre in corrispondenza del corpo di frana sulla sponda opposta;
- nonostante i ripetuti interventi di sistemazione (rivestimento e cerchiatura) della galleria di scarico eseguiti a partire dagli anni '90 sia dallo Stato, tramite il Magistrato per il Po, sia successivamente dalla Regione Lombardia, tramite il Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° grado, la commissione incaricata del collaudo del Registro Italiano Dighe in data 22 maggio 2005 ha reso il verbale di collaudo nel quale si esprime «Parere negativo sull'agibilità dell'opera e conseguentemente sulla sua collaudabilità ex art. 14 del d.P.R. 1363/1959» e indica espressamente «che si debba provvedere senza ritardi alla realizzazione di un nuovo scarico di fondo che interessi formazioni stabili e che abbia inoltre una maggiore capacità di deflussi»;

- l'area di dissesto è stata inserita dall'autorità di bacino del fiume Po nel «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia (del. 14 del 26 ottobre 1999)»; l'area è stata di seguito inserita nel Piano stralcio di assetto idrogeologico (PAI) con deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po (del. 18 del 26 aprile 2001);
- in seguito agli accertamenti effettuati, il Registro Italiano Dighe (ora ufficio Dighe del Ministero delle Infrastrutture) ha disposto in data 18 luglio 2003, una prima limitazione all'esercizio ordinario dell'invaso del lago d'Idro a quota a m 367,00 (quota massima regolazione). Il provvedimento anzidetto si è reso necessario per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità giustificata dal fatto che la situazione della attuale galleria di scarico ed in particolare la sua possibile indisponibilità per dissesto o crollo in corrispondenza di eventi idrogeologici intensi, potrebbe comportare l'evacuazione delle portate di piena unicamente attraverso alveo naturale dell'emissario del lago, con elevato rischio non solo di innalzamento dei livelli e di esondazione dello stesso, ma anche di mobilitazione del corpo franoso sito in sponda sinistra immediatamente a valle dell'esistente traversa, con possibilità di formazione di un ulteriore sbarramento naturale soggetto a successiva tracimazione con effetti di onda di piena per nell'alveo sottostante e gravi rischi per la pubblica incolumità e gli abitati a valle del lago;
- la «Pianificazione di emergenza provinciale per rischio idrogeologico ed idraulico del lago d'Idro - Stralcio del Piano di emergenza Provinciale» e relativi allegati approvato dal Consiglio Provinciale di Brescia con delibera n. 11 del 30 marzo 2007;
- a seguito degli studi realizzati, del documento di pianificazione d'emergenza sopraindicato e del conseguente livello di sicurezza operativa nella gestione delle emergenze idrogeologiche interessanti il lago d'Idro, il Registro Italiano Dighe ha disposto in data 4 aprile 2007, una parziale e provvisoria rimozione della limitazione all'esercizio ordinario dell'invaso del lago d'Idro ridefinendo la quota di massima regolazione a m. 368,50 anziché 367,00;
- la Regione Lombardia ha individuato, all'interno del Programma Regionale di Sviluppo, tra gli ambiti rilevanti di intervento, quello riferito al rischio in ambito idrogeologico da disciplinare, soprattutto nelle aree a maggior rischio mediante strumenti di partenariato volti a favorire ed attuare una gestione integrata degli interventi di riqualificazione dei corpi idrici, tutela della qualità delle acque, sicurezza idraulica;
- la sicurezza dei territori al rischio idrogeologico è la base per la costruzione di strategie di attrazione e di mantenimento di flussi turistici, favorendo così un turismo sostenibile.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 (Obiettivi dell'Accordo)

Gli obiettivi del presente accordo sono:

1. il ripristino delle idonee condizioni di sicurezza del lago e dell'intero bacino idrografico del fiume Chiese ubicato nel territorio lombardo;
2. la valorizzazione del sistema ambientale ed economico del lago anche al fine della tutela e del risanamento delle acque;
3. regola di gestione e volumi di erogazione.

Art. 3 (Ripristino delle idonee condizioni di sicurezza)

Le parti si impegnano a adottare gli atti necessari a garantire la coerenza con il contenuto tecnico del progetto preliminare redatto dalla Associazione Temporanea di Imprese tra Land Service (Mandataria), Alpina, Altair, Graia e Studio dr. L. Griffini (Progetto Preliminare) che si condivide integralmente, fatto salvo quanto indicato nei commi successivi.

Le Amministrazioni locali propongono, la realizzazione di una galleria di by pass alimentata da uno sfioratore con paratoie mobili, realizzato sulla sponda del lago con soglia fissa posta alla

quota minima di regolazione di 367,20 o la realizzazione della nuova traversa e di una galleria di by pass con imbocco sommerso protetto da una soglia fissa posta a 367,20.

La scelta definitiva rispetto alle due alternative sopra indicate, viene affidata ad un parere tecnico *pro veritate*, a firma dell'ing. Giacomelli Dirigente dello STER di Brescia e del prof. Maione esperto indicato dai Sindaci che sentirà un tecnico esperto in ingegneria con competenze specifiche in materia, proposto dalle associazioni ambientaliste e nominato dai comuni, che determineranno la migliore soluzione in termini di sicurezza idraulica, compatibilità ambientale e finanziaria.

L'imposta della nuova traversa viene fissata mantenendo la quota dell'attuale traversa, garantendo il deflusso minimo vitale pari a 2,50 mc/s lungo il tratto del Chiese sublacuale.

La Regione si impegna ad eseguire - attraverso Infrastrutture Lombarde s.p.a. (I.L. S.p.A.) - il progetto definitivo e ad affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle nuove opere di messa in sicurezza.

Le opere consistiranno - secondo quanto indicato nel progetto preliminare - nella realizzazione di una nuova traversa di sbarramento e una nuova galleria di by pass. Tali opere si devono intendere totalmente sostitutive delle opere attuali che saranno dismesse ed eliminate nell'ambito del medesimo appalto, tramite dismissione completa e chiusura con idoneo materiale dell'attuale galleria di fondo, detta galleria degli agricoltori.

Dovranno essere approfondite le proposte contenute nello studio di fattibilità predisposto dal prof. Simonini per la messa in sicurezza della paleofrana; la Regione si impegna a valutare gli interventi al fine della loro finanziabilità.

Si dà atto che i Comuni sottoscrittori hanno indicato nei tecnici sopra citati, ing. Carlo Giacomelli e prof. Ugo Maione, gli esperti di loro fiducia quali referenti dei Comuni nel procedimento per la progettazione e la realizzazione delle opere a tutela delle loro istanze.

La nuova galleria di by pass, da intendersi unicamente quale opera funzionale alla messa in sicurezza del lago d'Idro e del fiume Chiese, dovrà essere utilizzata esclusivamente in caso di emergenze di protezione civile (es. crollo paleofrana e controllo delle piene), previa comunicazione alle Amministrazioni rivierasche.

A questo scopo dovrà essere predisposto un piano per il monitoraggio idropluviometrico del bacino del fiume Chiese finalizzato alla realizzazione di un sistema di previsione in tempo reale delle piene in arrivo al lago d'Idro ed alla identificazione di soglie pluviometriche di allertamento.

Art. 4 (Valorizzazione del lago d'Idro)

Al fine di valorizzare il lago, il territorio, l'ambiente, le comunità i Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone, propongono i seguenti progetti:

COMUNE DI IDRO

- A.1 Recupero ambientale delle sponde del lago che insistono nel territorio del Comune; località frazione Vesta, Crone, Lemprato, Tre Capitelli, Pieve Vecchia;
- A.2 Realizzazione centro polifunzionale di aggregazione per svolgimento di attività di promozione turistica (spettacoli, concerti, mostre, feste, ecc. ecc.); località frazione Crone;
- A.3 Recupero della pavimentazione bituminosa interessante la viabilità principale di collegamento tra le frazioni di Crone e Vantone e recupero della vecchia mulattiera di collegamento tra la frazione di Vantone e Capovalle; località frazioni Crone, Vantone, Vesta;
- A.4 Recupero e riqualificazione ambientale del lungolago e del parco pubblico, abbattimento barriere architettoniche del parco, nuovo percorso ciclabile a lago e nuova struttura ad uso pubblico (bar); località frazione Vesta;
- A.5 Riqualificazione urbana del centro storico (pavimentazione, sistemazione parco con punti luce, arredo); località frazione Pieve Vecchia;
- A.6 Recupero e riqualificazione ambientale tramite realizzazione di percorso vita e prolungamento della pista ciclopedonale; località Lombard;
- A.7 Pista ciclabile Idro - Anfo;

COMUNE DI ANFO

- B.1 Prolungamento passeggiata; località capoluogo-frazione Liperone;

- B.2 Valorizzazione della Rocca d'Anfo, attraverso la realizzazione sala per congressi, mostre, centro culturale e ristorante e realizzazione sottopasso per collegamento tra la parte bassa e quella alta della Rocca d'Anfo;
- B.3 Riqualficazione centro storico (demolizione fabbricati, pavimentazione, tinteggiature decorative);
- B.4 Realizzazione nuovo centro sportivo; località Valuna;
- B.5 Sistemazione strada (protezioni stradali e rettifica curve pericolose); località Baremone;
- B.6 Prolungamento elettrodotti; località Baremone;
- B.7 Ammodernamento strada (allargamento sede stradale); località frazione Liperone;
- B.8 Manutenzione strada (realizzazione muri di contenimento); frazione Monte Zeno;
- B.9 Realizzazione area attrezzata per Camper; località Lido Imbarcadere;
- B.10 Realizzazione parcheggio a servizio della Rocca d'Anfo; località Porto

COMUNE DI BAGOLINO

- C.1 Messa in sicurezza degli argini e delle spiagge; località Pian Doneda;
- C.2 Realizzazione strutture ricettivo turistica, realizzazione percorso naturalistico e ponte per proseguimento pista ciclopedonale; località Porto e Refino;
- C.3 Realizzazione area camper; località Toregnot;
- C.4 Bonifica depressione artificiale sulla spiaggia a lago; località Porto;
- C.5 Ristrutturazione palestra per realizzazione centro sportivo; località frazione Ponte Caffaro;
- C.6 Realizzazione piste pedonali-ciclabili; località San Giacomo e Castegnuda;
- C.7 Realizzazione passerella ciclo-pedonale; località Reffino;
- C.8 Progetto di valorizzazione, cartaceo e tecnologico, del comprensorio del lago d'Idro; Comuni di Idro, Anfo, Lavenone, Capovalle, Treviso Bresciano.

COMUNE DI LAVENONE

- D.1 Recupero della vecchia strada del Tram che collegava Idro a Lavenone; località More, Chiusura, via Clone, via Zappelli, via Marconi, vecchia strada del tram;
- D.2 Ristrutturazione dell'edificio in via Roma e destinazione dello stesso a struttura ricettiva.

Alla fine dei lavori la Regione Lombardia si impegna a promuovere un nuovo Accordo di Programma con i Comuni interessati al fine di definire gli oneri necessari per la manutenzione annuale delle nuove opere e delle sponde lacustri e del fiume Chiese, e dell'alveo dei torrenti emissari del lago.

Art. 5 (Valorizzazione, per la finalità turistico-economico, del patrimonio naturale e culturale)

La regione si impegna a finanziare con risorse FESR, entro il limite di € 10.250.000,00 un apposito progetto integrato, presentato dai comuni sottoscrittori del presente accordo, nel rispetto delle coerenze territoriali e tipologiche previste dall'asse 4 (tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale) del PORL competitività FESR 2007-2013 e della disciplina comunitaria.

Art. 6 (Regola di gestione e volumi di erogazione)

In attuazione della pianificazione regionale in materia di usi e tutela delle acque si confermano, quali livelli di regolazione rispettivamente la quota di 368,50 m s.l.m. stabilita da Registro Italiano Dighe e nel Piano di protezione Civile predisposto dalla provincia di Brescia quale livello di massima regolazione e la quota di 367,20 m s.l.m. quale attuale livello minimo necessario per garantire il deflusso minimo vitale nel fiume Chiese a valle della traversa.

Anche mediante la definizione da parte della Regione con la Provincia Autonoma di Trento e il concessionario degli impianti dell'Alto Chiese di appositi protocolli operativi e temporanei aggiuntivi al regolamento anzidetto, devono comunque intendersi garantiti i complessivi volumi di erogazione dal lago d'Idro indicati nel «Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro dei serbatoi dell'alto Chiese - Edizione 21 marzo 2002» indipendentemente dai livelli massimi e minimi effettivamente raggiungibili dal lago, in pendenza della messa in sicurezza delle opere

di regolazione, fatto salvo il mantenimento del deflusso minimo vitale a valle dell'incile naturale del lago.

Si dà atto che il lago d'Idro è un lago naturale regolato.

Art. 7 (Tutela e risanamento delle acque del lago)

Regione Lombardia, condividendo la priorità e l'urgenza degli interventi volti al risanamento delle acque del lago con particolare riguardo alle caratteristiche necessarie per assicurarne la balneabilità, si fa carico del monitoraggio costante dello stato di attuazione dei programmi relativi al collegamento della rete fognaria circumlacuale impegnandosi, in collaborazione con le autorità preposte, ad utilizzare le risorse derivanti dalle economie dell'AdPO «Tutela delle acque» per completare le opere necessarie ad assicurare la balneabilità del lago.

A questo scopo verrà sviluppato uno studio organico ed approfondito della conformazione del lago e dello stato di salute delle acque, ed indicati gli interventi necessari al fine di ridare vita alle stesse e riottenere la balneabilità entro il 2016, come previsto dal piano regionale di tutela delle acque, condizione questa indispensabile per il rilancio turistico di tutta l'area.

La Regione si impegna a valutare gli interventi che saranno proposti al fine della loro finanziabilità.

Art. 8 (Soggetto concessionario della regolazione del lago)

La Regione Lombardia si impegna a dare attuazione alla l.r. 17/2006, art. 7, commi 11, 12, 13, 14 e 15, e, dopo una fase sperimentale si impegna ad aprire una equilibrata e corrispondente partecipazione al soggetto concessionario della regolazione del lago da parte dei soggetti pubblici e privati (ed in particolare agli utilizzatori agricoli) rivieraschi del lago d'Idro e del fiume Chiese. Si dà atto che, nel rispetto delle prescrizioni e sotto la vigilanza dell'autorità idraulica competente, alla fine dei lavori di realizzazione delle nuove opere spetterà al soggetto concessionario della regolazione del lago d'Idro l'onere per la manutenzione delle opere medesime nonché delle sponde lacuali e dell'alveo del fiume Chiese emissario del lago fino al punto di immissione della galleria di scarico.

Art. 9 (Piano finanziario)

Intervento	Importo (IVA compresa)	Fonte Finanziaria
Opere per la messa in sicurezza del lago	31.805.430,00	CIPE 135/2006
Progetto integrato di cui agli Artt. 4 e 5	10.250.000,00	FESR Asse 4

Art. 10 (Cronoprogramma)

Per quanto riguarda le opere per la messa in sicurezza del lago, il cronoprogramma si riferisce a quanto approvato dal CIPE e pertanto, il completamento delle opere e messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

Per quanto riguarda gli interventi indicati dalla sigla A1 alla sigla D2 le opere dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2011 salvo aspetti tecnici imprevedibili e/o di forza maggiore.

Qualora taluni dei progetti proposti non ottenessero le necessarie autorizzazioni da enti terzi, potranno essere sostituiti da progetti analoghi di pari entità, con le medesime finalità, purché siano rispettati i medesimi termini temporali previsti dalle rispettive schede intervento.

Art. 11 (Impegni delle parti)

La Regione Lombardia coordina le iniziative finalizzate all'attuazione delle opere per la valorizzazione e la messa in sicurezza del lago.

I Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone coordinano le iniziative finalizzate all'attuazione delle opere di rispettiva competenza, di cui alle lettere da A1 a D2 dell'art. 4 che precede; i Comuni si impegnano a rispettare i tempi che saranno indicati nelle schede intervento.

Il Comune di Idro si impegna a rinunciare al ricorso proposto avanti il Tribunale Superiore delle Acque avverso i provvedimenti della Regione Lombardia riguardanti le opere di sicurezza del lago d'Idro.

Art. 12 (Collegio di Vigilanza)

Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è costituito dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, dagli Assessori regionali all'Agricoltura, alle Reti servizi si

pubblica utilità e sviluppo sostenibile, alla Protezione Civile ed all'Industria e dai sindaci dei comuni di cui all'articolo precedente.

Per la validità delle riunioni del Collegio di Vigilanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Al soluzioni Collegio di Vigilanza sono attribuite le competenze previste dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e in particolare le seguenti:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli enti sottoscrittori dello stesso le idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere all'approvazione, ove ciò risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, di studi, progetti o documenti in senso lato, relativi all'intervento in parola;
- d) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti pubblici eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- f) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
- g) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo art. 12 del presente Accordo di Programma;
- h) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma.

Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuati all'art. 6, comma 6, lettera d), l.r. 14 marzo 2003, n. 2.

Art. 13 (Sanzioni)

Ai sensi dell'art. 34 comma 4 del d.lgs. 267/2000 il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

- contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione degli obblighi assunti e inadempiti.

Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

Art. 14 (Controversie)

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi della lett. e), comma 3, art. 12, spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 15 (Verifiche)

Il presente Accordo di Programma sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

Art. 16 (Sottoscrizione, effetti e durata)

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente accordo terminerà al completamento delle opere ivi previste.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 5 agosto 2008

Per la **Regione Lombardia**:

Il Presidente *Roberto Formigoni*

L'Assessore all'Agricoltura *Luca Ferrazzi*

L'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile *Massimo Buscemi*

L'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale *Stefano Maullu*

L'Assessore all'Industria, PMI e cooperazione *Romano La Russa*

Per il **Comune di Idro**:

Il Sindaco *Augusta Salvaterra*

Per il **Comune di Anfo**:

Il Sindaco *Gianluigi Bonardelli*

Per il **Comune di Bagolino**:

Il Sindaco *Marco Scalvini*

Per il **Comune di Lavenone**:

Il Sindaco *Claudio Zambelli*